



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | GIARDINO | FRANCESCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GABRIELI | GASPARE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DEL SOLE | BRIZIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2533/2012
depositato il 26/09/2012

- avverso la sentenza n. 231/2011 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
contro:

difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFG030400358/2008 IRES-ALTRO 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFG030400358/2008 IVA-ALTRO 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFG030400358/2008 IRAP 2004

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 2533/2012

UDIENZA DEL

02/12/2015 ore 09:30

N°

2717/2015

PRONUNCIATA IL:


02/12/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/12/2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Roberto Laurino



www.commercialistatelematico.com



OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
DELLA DECISIONE

Con ricorso del 01/07/2009 la _____, impugnava l'avviso di accertamento n. RFG030400358/2008, con il quale l'A.E. - Ufficio di Lecce 2 accertava maggiori ricavi sulla base degli studi di settore e, per l'effetto, richiedeva il pagamento di € 78.617,00 a titolo di IRES, € 10.125,00 a titolo di IRAP ed € 47.456,00 a titolo di IVA, oltre sanzioni per un totale pari ad € 117.925,50.

La società ricorrente eccepeva in particolar modo la violazione da parte dell'Ufficio dell'art. 62 del D.L. 331/93, secondo il quale "gli accertamenti possono essere fondati sulla base degli studi di settore purché sussista una grave incongruenza tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli anzidetti studi". Precisava a tal proposito come nell'accertamento impugnato non era stata in realtà indicata alcuna motivazione circa la presenza di siffatto grave scostamento ed ancora spiegava che la contrazione dei ricavi nell'anno d'imposta 2004 rispetto ai precedenti era stata causata dalla rinegoziazione dei contratti con l'AQP S.p.A., dalla necessità di effettuare ingenti lavori di adeguamento degli impianti e dai maggiori costi per lavoro dipendente che la Società aveva dovuto sostenere per l'aggiudicazione di alcune gare di appalto.

Con atto del 08/10/2009 l'A.E. di Lecce resisteva al ricorso ritenendo le censure mosse dalla ricorrente del tutto infondate e prive di pregio giuridico. Evidenziava inoltre che, in sede di contraddittorio svoltosi in data 17/09/2008, la controparte non solo non era stata in grado di giustificare lo scostamento riveniente dall'applicazione dello studio di settore, ma non era riuscita neanche a comprovare in che misura il risultato cui era pervenuto l'Ufficio sulla base degli elementi contabili e strutturali dichiarati dalla stessa Società avrebbe dovuto essere determinato.

In data 11/02/2011 la CTP di Lecce pronunciava la Sentenza n. 231/03/11 con la quale accoglieva il ricorso sostenendo che l'accertamento si basava esclusivamente sullo scostamento tra i ricavi dichiarati per l'anno 2004 e quelli desumibili dallo studio di settore di riferimento. I Primi Giudici ritenevano infatti che la _____ era riuscita correttamente a dimostrare le cause che avevano determinato l'aumento del costo per lavoro dipendente e la contrazione dei ricavi (scadenza dei contratti e rinegoziazione degli stessi con l'_____) e, per gli stessi motivi, a giustificare dunque lo scostamento accertato dall'Ufficio.

Avverso la sopraccitata Sentenza proponeva atto di appello l'A.E. di Lecce, la quale ribadiva come, secondo una prassi ormai consolidata, i giudici di legittimità



riconoscono la regolarità dell'accertamento induttivo quando, pur in presenza di contabilità regolarmente tenuta, si palesano gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalla specifica attività oppure dagli studi di settore (come peraltro confermato dalla Cassazione con la Sentenza n. 10277/2008). Sostenendo in ultima analisi la legittimità dell'operato amministrativo e contestando l'erronea valutazione dei Giudici di prime cure, l'Ufficio chiedeva alla CTR di Bari di riformare l'appellata Sentenza e dichiarare la legittimità della pretesa erariale avanzata, condannando invece la controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Controdeduceva la [redacted] giudicando inammissibile l'appello presentato dall'A.E. per apparente critica della Sentenza impugnata e carenza di idonee ragioni di doglianza. Confermando infine la congruità e correttezza della Sentenza n. 231/03/11 della CTP di Lecce, richiamava integralmente i motivi già esposti nel ricorso introduttivo e chiedeva pertanto alla CTR di rigettare l'infondato appello e condannare l'Ufficio al pagamento delle spese di lite.

OSSERVA

La Commissione ritiene di dover confermare l'impugnata sentenza e rigettare l'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate.

L'accertamento effettuato nei confronti del ricorrente è basato sulla ricostruzione parametrica dei ricavi utilizzando gli studi di settore; tale ricostruzione non si ritiene condivisibile considerato che le argomentazioni prodotte si ritengono reali ed evidenti.

Il ricorrente, già in sede di contraddittorio evidenziava le ragioni dello scostamento del reddito determinato dall'Ufficio con le motivazioni legate alla particolare situazione dell'attività aziendale legata alla particolarità delle commesse relative all'anno in discussione.

Come noto lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli ottenuti con la ricostruzione parametrica, utilizzando gli studi di settore, non costituisce da solo valido motivo per l'accertamento del maggior reddito, determinato in presenza di circostanze valide ed oggettivamente dimostrabili che giustificano detto scostamento.



Il ricorrente infatti giustifica lo scostamento con dati oggettivi dimostrati con la documentazione prodotta ed acquisita in atti.

La ditta " " lavorava con l' " " spa effettuando le attività di noleggio, conduzione e manutenzione di n.20 impianti di sollevamento acqua ad uso potabile. Il servizio veniva regolato da un contratto, stipulato per singolo pozzo, che prevedeva il pagamento di un importo fisso determinato nel contratto.

Nell'anno 2003, a seguito di recesso comunicato dall' " " da tutti i contratti stipulati, la società " " chiedeva ed otteneva la sottoscrizione di nuovi contratti a condizioni decisamente peggiorative; veniva inoltre imposta l'installazione a proprie cure e spese di idonei contatori idrici. La riduzione dei margini di guadagno concordati e le maggiori spese, ricadevano pesantemente sulla determinazione dei ricavi e quindi del risultato economico. Quanto esposto veniva dimostrato in atti con dovizia di documentazione e prospetti di dettaglio di costi e riduzione di margini.

Si aggiunga che per compensare alle minori entrate la società ricorrente partecipava ad altre diverse gare di appalto per l'aggiudicazione di nuovi lavori; lavori che otteneva con l'aggiudicazione in A/FI di una commessa con il " " "

per la realizzazione di condotte idriche. L'avvio dei lavori comportò difficoltà di diversa natura ed utilizzo di personale in missione che comportarono notevoli costi iniziali e di realizzazione dell'opera.

La dimostrazione degli eventi che hanno determinato, per la ricorrente, lo scostamento dal reddito determinato con l'applicazione degli studi di settore, sono ritenuti da questa Commissione evidenti ed oggettivamente provati e tali da giustificare lo scostamento.

Come noto le risultanze degli studi di settore sono da ritenere valide ma solo a livello di indizi, sulla base dei quali procedere alla determinazione di un reddito accertabile; è evidente che le risultanze sono frutto solo di una determinazione matematica staccata dalla realtà aziendale; è evidente inoltre che gli scostamenti possono ritenersi concreti ed accettabili quando raggiungono la dimostrazione evidente della realtà degli scostamenti; nel caso in discussione invece si ritiene ampiamente dimostrata la tesi del ricorrente e corretti, quindi i ricavi dichiarati.

Si aggiunga che la Corte di Cassazione ha ribadito con numerose sentenze che perché si possa riconoscere la legittimità dell'accertamento di maggiori redditi con l'adozione del criterio induttivo nei confronti di un contribuente di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, non basta il solo rilievo di una percentuale di ricarico diversa da



quella risultante da uno studio di settore, ma occorre che risultino elementi ulteriori che rendano inattendibile la contabilità del contribuente. Nel caso in discussione oltre alla ricostruzione matematica non si ravvisano altri elementi o prove idonee a porre in discussione l'apparato contabile dell'azienda ricorrente e le determinazioni finali dei redditi dichiarati.

Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene che l'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate debba essere annullato e debbano essere riconosciute le ragioni del contribuente.

La Commissione pertanto rigetta l'appello dell'Ufficio e dichiara illegittimo l'avviso d'accertamento impugnato.

La particolarità e complessità della questione richiede la compensazione delle spese di giudizio anche in deroga al principio della soccombenza.

P.Q.M.

www.commercialistatelematico.com

La Commissione rigetta l'appello come proposto e conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.

Lecce, li 02 novembre 2015

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

